

Deliberazione Consiglio comunale n. 24 di data 18 dicembre 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE 4^ VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2018 – 2020, NOTA INTEGRATIVA E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018 – 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

DATO ATTO CHE:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- **Visto** l'art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Vista la deliberazione n. 19 di data 5 aprile 2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018-2020;

Preso atto che:

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 5 aprile 2018, immediatamente esecutiva, di approvazione Documento Unico di Programmazione 2018- 2020, del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e della nota integrativa.

Con deliberazione della giunta comunale n. 33 del 24 maggio 2018, è stata adottata l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 5 luglio 2018 è stata approvata una prima variazione al bilancio anno 2018-2020, con la stessa deliberazione, inoltre, si prendeva atto del rispetto dell'equilibrio economico e del pareggio finanziario e contestualmente si verificava la sussistenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000, nonché del rispetto vincolo di finanza pubblica;

Con deliberazione del consiglio comunale n. 16 di data 4 settembre 2018 è stato dato atto dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 per quanto concerne la verifica

degli equilibri di bilancio 2018 - 2020 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei residui e del permanere degli equilibri di bilancio di in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui ed approvata la variazione di assestamento generale al bilancio 2018-2020 ;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 28 novembre 2018 è stata approvata una prima variazione al bilancio anno 2018-2020 e con deliberazione della Giunta comunale n. 97 di data 28 novembre 2018 è stata approvata la corrispondente variazione di cassa e modificate la parte finanziaria dell'entrata e della spesa del P.E.G. 2018;

Vista la terza integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale sottoscritto in data 26 novembre 2018 nel quale è stato tra l'altro previsto che il termine del 30 novembre 2018 previsto dall'articolo 175, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. per le variazioni di bilancio, nonché il termine del 15 dicembre previsto dall'articolo 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. per la variazione al piano esecutivo di gestione sono posticipati al 31 dicembre 2018;

Preso atto inoltre che si è provveduto ad adeguare lo stanziamento di bilancio relativamente ai lavori di Collegamento marciapiedi di Ruffrè all'esterno della galleria sulla pp. ff. 1066/1, 67/1 e p.ed. 181, C.C. Ruffrè i cui importi sono stati aggiornati per adeguamento alla prescrizioni per il parapetto imposte dalla Commissione della Tutela del Paesaggio. A tal proposito essendo l'opera finanziate con gli spazi finanziari concessi dalla Provincia Autonoma di Trento con la deliberazione della Giunta provinciale n. 975 di data 6 giugno 2018 e quindi da appaltare entro il 31 dicembre 2018 è assolutamente urgente procedere all'avvio delle procedure di gara;

Preso atto che per il dettaglio della variazione si rimanda all'allegato denominato "Allegato 1", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Considerato che dalla documentazione agli atti non emergono situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa e pertanto non si rende necessario adottare misure correttive contenute nelle apposite variazioni di bilancio allegate;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dott. Tomas Visintainer pervenuto in data 27 novembre 2018, prot. n. 3075, come previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b) del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000, comma 1 lettera b);

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Ritenuto necessario approvare, per le ragioni esposte in premessa, la variazione proposta, così come riportata nel prospetto allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del

provvedimento in essere, ed apportare al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 le modifiche previste;

Visto l'art. 6 del D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10. da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario ed in ordine alla regolarità contabile sempre dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 21/03/2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 di data 01.02.2010.

Visto lo Statuto del Comune di Ruffrè Mendola approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 28 luglio 2014 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 24 di data 29 novembre 2016;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale (Consiglieri Fabrizio Larcher e Massimo Seppi) presenti e votanti n. 10 Consiglieri,

DELIBERA

- 1) Di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione analiticamente esposta nei prospetti allegati.
- 2) Di dare atto che risulta di conseguenza modificato il programma triennale opere pubbliche contenuto nel DUP 2018-2020.
- 3) Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria del DUP 2018-2020.
- 4) Di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche al PEG approvato con la deliberazione della Giunta n. 19 di data 5 aprile 2018 e modificato con la deliberazione della Giunta comunale n. 51 di data 5 luglio 2018 e successiva deliberazione della Giunta comunale n. 66 di data 4 settembre 2018 e alle previsioni della cassa
- 5) Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2018.
- 7) Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di dare attuazione alle modifiche autorizzate con la presente deliberazione per avviare le procedure d'appalto entro il 31.12.2018.
- 8) Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;

- Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.